

**REGOLAMENTO  
PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI  
INTEGRATIVI PER IL RICOVERO DI ANZIANI PRESSO  
STRUTTURE PROTETTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 10 marzo 2005  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18  
del 22 febbraio 2007 e n. 19 del 21 marzo 2013

## **Premessa**

L'Amministrazione Comunale garantisce l'inserimento ed il mantenimento in struttura protetta dei cittadini anziani residenti che non siano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, provvedendo all'erogazione di interventi economici integrativi. Tali interventi economici integrativi vengono determinati in modo diversificato in relazione alla situazione economica dell'utente e del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e successive disposizioni attuative e nel rispetto dei principi fissati dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

## **Articolo 1 Criteri di accesso**

L'intervento economico integrativo alla copertura della retta di ospitalità viene erogato dall'Amministrazione Comunale ai cittadini che abbiano compiuto i 65 anni di età, residenti nel Comune di Verona, che versino in situazione di disagio e/o che non siano in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto parziale o totale di altre persone.

Lo stato di disagio psico-fisico viene accertato dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale dell'ULSS, a cui partecipa l'Assistente Sociale competente per territorio, mediante la scheda SVAMA.

Tale intervento economico viene concesso, nei limiti della disponibilità di bilancio, qualora la situazione economica dell'utente e dei nuclei familiari di cui al successivo articolo 4 non consentano la copertura integrale della retta alberghiera applicata agli ospiti delle strutture protette per anziani.

## **Articolo 2 Determinazione dell'intervento economico integrativo**

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dall'Amministrazione Comunale è determinata in base alla differenza tra il valore della retta alberghiera applicata agli ospiti delle strutture protette e la capacità dell'utente e dei nuclei familiari di cui al successivo articolo 4 di provvedere alla sua copertura integrale.

Quale retta massima per la determinazione del contributo economico integrativo viene presa a riferimento la retta alberghiera applicata annualmente presso il Centro di Servizi Casa Serena di proprietà comunale.

## **Articolo 3 Dichiarazioni per l'intervento economico**

La domanda per beneficiare dell'intervento economico integrativo va presentata ai competenti Uffici dei Servizi Sociali del Comune avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Al fine di facilitare la procedura, il Servizio fornisce agli interessati il modello prestampato della domanda di contributo.

Gli interventi economici integrativi da parte del Comune sono concessi e determinati sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica dei nuclei familiari definiti dal seguente articolo 4 e secondo i criteri esposti negli articoli successivi.

A tale scopo alla domanda di contributo devono essere allegate le certificazioni ISE con relative Dichiarazioni Sostitutive Uniche, come previste dai Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, riferite ai citati nuclei familiari.

Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e di tutta la documentazione sopra indicata, l'Amministrazione adotta i provvedimenti di concessione o diniego dell'intervento economico richiesto.

## **Articolo 4**

### **Definizione dei nuclei familiari da considerare**

Nel rispetto della normativa del Codice Civile e ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs n. 130/2000 e successive disposizioni attuative, si procede alla definizione dei nuclei familiari da considerare ai fini del presente Regolamento:

- **nucleo familiare ristretto** e' il nucleo familiare dell'utente, come definito dall'art. 1-bis del DPCM n. 242/2001, attuativo delle disposizioni dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000;
- **nuclei familiari collegati** sono i nuclei, definiti ai sensi dell'art. 1-bis del DPCM n. 242/2001, di cui fanno parte i soggetti obbligati individuati dall'art. 433 del Codice Civile, non ricompresi nel nucleo familiare ristretto.

Il nucleo familiare ristretto e i nuclei familiari collegati sono valutati separatamente. Nel nucleo familiare ristretto, l'utente stesso e gli altri componenti vengono valutati in modo differenziato, ai fini di soddisfare le necessita' dell'utente nella struttura protetta e di garantire per gli eventuali altri componenti la continuita' della conduzione di vita autonoma.

## **Articolo 5**

### **La valutazione del reddito**

L'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), definito dal DPCM n. 221/1999 come modificato dal DPCM n. 242/2001 art. 3, si ottiene sommando per tutti i membri dei nuclei di cui al precedente articolo 4:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica, relativa ai redditi dell'anno precedente. Se al momento in cui deve essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica, non puo' essere presentata la dichiarazione dei redditi o non e' possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla Dichiarazione Sostitutiva Unica non ha percepito alcun reddito. In tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli Enti erogatori, ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo articolo 6.

Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Reddituale dei componenti del nucleo familiare ristretto diversi dall'utente (ISRa) e dei nuclei familiari collegati (ISRc), qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, si detrae dalla somma dei suddetti elementi reddituali il valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57.

Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Reddituale dell'utente (ISRu) non e' ammessa alcuna detrazione per canone di locazione e - tenuto conto che i suoi bisogni trovano soddisfacimento attraverso l'erogazione dei servizi forniti dalla struttura protetta in cui viene inserito - vengono considerati anche tutti i redditi non imponibili ai fini IRPEF (pensione di invalidita', indennita' di accompagnamento, pensione ciechi, pensione di guerra, rendita INAIL, ecc., compresi tutti gli eventuali arretrati), dedotto l'importo annuale garantito per le spese residue di carattere personale di cui al successivo articolo 10.

## **Articolo 6** **La valutazione del patrimonio**

Il patrimonio dell'utente, degli altri componenti il nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati vengono valutati in modo differenziato. Il principio della sussidiarieta' obbliga in primo luogo l'utente a provvedere alla copertura della spesa per se stesso. Di conseguenza deve rispondere con l'intero valore del suo patrimonio.

Gli elementi patrimoniali da prendere in considerazione, definiti dai DPCM n. 221/1999 art. 3 e DPCM n. 242/2001 art. 4, sono:

1) il valore del **patrimonio immobiliare** determinato da:

il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari ristretti non costituiti dal solo utente e per i nuclei familiari collegati non concorre alla definizione del valore del patrimonio immobiliare la casa di residenza.

Nessuna detrazione in caso di proprieta' dell'abitazione di residenza e' ammessa per il nucleo familiare ristretto costituito dal solo utente.

2) il valore del **patrimonio mobiliare**, posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, determinato da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal

gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);  
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;  
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'utente viene valutato separatamente dal patrimonio degli eventuali altri componenti il nucleo familiare ristretto.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale dell'utente (ISPu) si ottiene sommando il patrimonio immobiliare con il patrimonio mobiliare.

Per gli altri componenti del nucleo familiare ristretto si detrae dalla somma del loro patrimonio mobiliare, determinata come sopra, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15.493,71.

Per i nuclei familiari collegati, si detrae dalla somma dei valori del loro patrimonio mobiliare, determinato come sopra, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo, pari a Euro 15.493,71.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale dei componenti del nucleo familiare ristretto diversi dall'utente (ISPa) e dei nuclei familiari collegati (ISPC) si ottiene sommando il patrimonio immobiliare di cui al punto 1 con il patrimonio mobiliare, decurtato dalla franchigia suddetta.

## **Articolo 7 Indicatori della Situazione Economica (ISE)**

L'Indicatore della Situazione Economica per il nucleo familiare ristretto (ISER) si ottiene sommando l'Indicatore della Situazione Economica dell'utente (ISEu), determinato dalla somma dei valori ISRu e ISPu, e l'Indicatore della Situazione Economica dei componenti del nucleo familiare ristretto diversi dall'utente (ISEa), determinato dalla somma del valore ISRa e del 20 % del valore ISPa.

L'Indicatore della Situazione Economica per i nuclei familiari collegati (ISEc) si ottiene sommando il valore ISRc e il 20% del valore ISPC.

## **Articolo 8 La scala di equivalenza**

La scala di equivalenza, corrispondente alla specifica composizione del nucleo, è quella definita dal D.Lgs n. 130/2000, riportata nella Tabella 1.

**Tabella 1**

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;  
maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;  
maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidita' superiore al 66%;  
maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro o di impresa.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPCM 221/1999, si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dal 1° al 5°.  
Si considerano attivita' di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del DPCM 221/1999.

### **Articolo 9**

#### **Limiti per l'intervento economico comunale**

Il principio dell'intervento economico comunale e' di garantire che al di sotto di un valore minimo di ISE, definito ai sensi del precedente articolo 7, il nucleo familiare non deve partecipare alla copertura della retta di cui all'articolo 1.

Per ISE superiori a tale valore minimo e' prevista la compartecipazione alla copertura della retta di ricovero secondo i criteri di cui al successivo articolo 10.

Il valore minimo di ISE, che costituisce la soglia di natura economica al di sotto della quale non e' richiesta alcuna compartecipazione alla spesa di ricovero, corrisponde al "Minimo Vitale" che viene annualmente determinato dalla Amministrazione Comunale in relazione al trattamento minimo di pensione erogato dall'INPS, definito di anno in anno con apposito Decreto Ministeriale, e che in base alle disposizioni vigenti costituisce il parametro generale per l'accesso alle prestazioni sociali erogate dal Comune.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella del Minimo Vitale annuale riferita all'anno 2004

Tabella del Minimo Vitale

n° componenti nucleo familiare	Valore annuo Minimo Vitale (Euro)
1	4.946,16
2	9.892,32
3	10.264,20
4	10.636,08
5	11.007,96
+1	+ 371,88

Qualora si presentino nuclei familiari con situazioni che prevedono coefficienti di maggiorazione stabiliti dal D.Lgs n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs n. 130/2000 ed espressamente indicati nel precedente articolo 8, si provvede a riparametrare il valore del Minimo Vitale tenendo conto delle maggiorazioni medesime.

## **Articolo 10**

### **Procedura di determinazione della compartecipazione alla spesa.**

In presenza di valori ISE eccedenti i valori del Minimo Vitale si procede alla quantificazione della quota di compartecipazione alla spesa secondo i criteri di seguito indicati.

Al momento della richiesta dell'intervento economico comunale, così come previsto nel modulo della domanda, l'utente o chi per esso deve elencare tutti gli obbligati agli alimenti secondo l'articolo 433 e seguenti del Codice Civile.

Se in base agli elementi della dichiarazione ISE del nucleo familiare ristretto non risulta ancora garantita la copertura della retta, vengono chiamati alla compartecipazione per la parte residua i nuclei familiari collegati nell'ordine della lista dell'articolo 433 del Codice Civile.

Se dopo la valutazione all'interno di un determinato grado non è ancora raggiunta la copertura, si procede al grado successivo.

Ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile un eventuale donatario concorre in prima istanza alla copertura parziale o totale della retta. A tal fine l'utente è tenuto a dichiarare eventuali donazioni effettuate.

Nel sistema fin qui delineato, l'utente compartecipa alla spesa con l'intera sua capacità economica (ISEu), che, come anticipato al precedente articolo 5, viene calcolata al netto di un importo annuo di Euro 1.200,00, pari ad un importo mensile di Euro 100,00 lasciato all'utente per le spese residue di carattere personale.

Tale importo mensile viene erogato dall'Amministrazione Comunale anche agli utenti la cui capacità economica è inferiore al predetto importo annuo .

Ferma restando la gradualità della chiamata alla compartecipazione prevista dai commi 3 e 4 del presente articolo, i componenti del nucleo familiare ristretto diversi dall'utente ed i nuclei familiari collegati compartecipano alla spesa nel seguente modo:

1. dall'Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare ristretto (ISER) viene dedotto il valore del Minimo Vitale secondo la tabella riportata all'articolo 9, tenendo conto che il numero di componenti da considerare è quello del nucleo familiare ristretto escluso l'utente; sulla differenza viene calcolata una percentuale pari al 12%, che corrisponde alla quota annua di compartecipazione a carico del nucleo;

2. dall'Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare collegato (ISEc) viene dedotto il valore del Minimo Vitale secondo la tabella riportata all'articolo 9 e sulla differenza viene calcolata una percentuale pari al 12%, che corrisponde alla quota annua di compartecipazione a carico del nucleo.

## **Articolo 11**

### **Revisione annuale**

La capacità economica del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati viene annualmente verificata da parte dei competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale.

I predetti nuclei sono pertanto tenuti a presentare annualmente, nei termini e con le modalità che saranno comunicati dagli Uffici medesimi, la documentazione aggiornata di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, riferita ai redditi dell'anno solare precedente.

In base a tale nuova documentazione l'Amministrazione provvede conseguentemente alla rideterminazione dell'intervento economico integrativo.

## **Articolo 12**

### **Controlli**

Sulle dichiarazioni, presentate ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento, i competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale procederanno ad effettuare i controlli di veridicità previsti dalle vigenti normative in materia.

In caso di accertamento di situazioni difformi da quelle dichiarate, gli Uffici provvederanno alla rideterminazione del contributo concesso, al recupero delle somme indebitamente erogate e procederanno alla segnalazione alle Autorità competenti.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni finali**

Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti comunali che disciplinano l'erogazione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero di anziani presso strutture protette.